



AGCI AGRITAL

MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE
GENERALE delle COOPERATIVE
ITALIANE SETTORE AGRO ITTICO
ALIMENTARE - AGCI AGRITAL

informare



EDITORIALE

Buona la prima

ATTUALITÀ

Piano di emergenza per il Caro Gasolio nella Pesca: il pacchetto di Misure UE

Europa: a Giampaolo Buonfiglio la presidenza del Cogeca Pesca

AGCI: la Centrale Cooperativa cambia Presidente e riorganizza la struttura centrale e territoriale

FILIERA ITTICA

Agenzia Ittica, grande successo per lo stand alla Fiera di Ancona

Pescatour sbarca in Grecia

Pesca illegale: un radar in Maremma la fermerà

FILIERE AGRICOLE

Consorzi Agrari: storia e natura giuridica

Risicoltura italiana: problematiche e prospettive

CREDITO E FINANZA

Gli strumenti di AGCI per la cooperazione e la piccola e media impresa

Anno X - n.102-103/104-105
Maggio-Giugno/Luglio-Agosto 2008
Distribuzione gratuita
Poste Italiane SpA - Spedizione
in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27.02.2004 n. 46)
art. 1 comma 2 DCB - ROMA
ISSN 1721-6567

Anno X - n. 102-103/104-105
Maggio-Giugno/Luglio-Agosto
2008

Registrazione n. 573/99
del 1.12.99

Publicazione mensile
Distribuzione gratuita
Poste Italiane SpA Spedizione
in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in
L. 27.02.2004 n. 46) art. 1
comma 2 DCB - ROMA

Editore Associazione Generale
delle Cooperative Italiane
Settore Agro Ittico Alimentare
(AGCI AGR.ITAL.)
via A. Bargoni, 78
00153 Roma
Tel. 06.583281
Fax 06.58328350

Direttore
Giampaolo Buonfiglio

Direttore responsabile
Raffaella De Rosa

**Hanno collaborato
a questo numero**
Adriano De Sabbata,
Alessandra Devitofrancesco,
Donatella Mascetti

Progetto grafico
Francesca Papio

Stampa
I.F. Chitarrini sas -
Centro Stampa Roma

**Redazione e
amministrazione**
via A. Bargoni, 78
00153 Roma
Tel. 06.58328342
Fax 06.58328350
info@agciagricol.coop
www.agciagricol.coop
Finito di stampare nel
mese di luglio 2008.

“Buona la prima”

di Giampaolo Buonfiglio

Questo si potrebbe dire se stessimo girando un film sull'agroalimentare italiano con attore protagonista il Ministro Zaia, che dal suo insediamento si è rimboccato le maniche e ha affrontato, ci sembra con approccio assolutamente pragmatico, le non poche problematiche sul tappeto. Buona l'apertura al dialogo con il mondo associativo (anche se si rischia di trascurare un po' troppo la rappresentatività e di dare legittimità a chiunque), buone le prime schermaglie – con buoni risultati – a Bruxelles, buono l'*incipit* sul piano dei rapporti internazionali con i suoi colleghi dell'UE mediterranea (vedi vertice di Venezia).

La pesca, che solo poche settimane fa registrava un'ondata di proteste senza precedenti, ha ottenuto una prima risposta con un fermo di emergenza temporaneo piuttosto "ricco", già ammesso dalla Commissione Europea (evento raro) e vedrà il bando per gli arresti definitivi probabilmente a settembre, quando dovrebbe entrare in vigore anche il pacchetto emergenza UE che porterebbe, tra l'altro, risorse aggiuntive (si veda l'articolo in questo numero). Altre misure dovranno essere adottate in autunno, con priorità sulla estensione del regime speciale IVA dall'agricoltura alla pesca, unica misura in grado di dare una boccata di ossigeno a tutto il comparto, e non solo allo strascico.

Evidentemente siamo alle prime riprese, ma se il buon giorno si vede dal mattino si può ben sperare che la crescente confusione e le partite ancora aperte vengano almeno affrontate in modo adeguato, anche se il risultato non è scontato. Su questo dovremo fare i conti con Tremonti, con l'andamento del

prezzo del petrolio e con le tante cose interne al sistema agroalimentare italiano che non aiutano. Per il momento l'agricoltura italiana incassa la conferma delle agevolazioni fiscali promessa da Berlusconi alla recente assemblea di Coldiretti, ma le "cose che non aiutano" si moltiplicano. Tra queste certamente va annoverata la crescente confusione del mondo associativo, con la moltiplicazione delle sigle (un fenomeno figlio di manovre politiche e di localismi), le invasioni di campo tra Associazioni professionali e cooperative (vedi l'annuncio di Coldiretti di volersi "riprendere" tutte le "sue" cooperative, come se fino ad oggi le avessero prestate o affidate ad altri), ma anche il susseguirsi di nuove parole d'ordine che intendono tracciare la via del futuro dell'agroalimentare italiano che, forse, più che di parole d'ordine avrebbe bisogno di essere realmente considerato quale fattore strategico dell'economia italiana, e non soltanto nelle enunciazioni culturali/programmatiche/elettorali/convegnistiche.

Tra queste parole ritroviamo la filosofia del "Km 0", l'avvicinamento del consumatore ad un mercato vicino ai luoghi di produzione; un'idea certamente accattivante che dubitiamo possa rappresentare una grande panacea del male dei rincari. Né basta su questo affermare che il problema dei prezzi è che sono stati per molto tempo troppo bassi, continuando a trascurare la catena di formazione del prezzo e la frammentazione delle filiere, che rimane la malattia congenita del sistema. Né aiutano le spinte conservatrici dell'intreccio di interessi che governano i comparti, e che resistono al tentativo di cambiamento e di semplificazione che arrivano persino da Bruxelles (vedi quote latte).

Tutte questioni che richiederebbero sedi di discussione ed approfondimento in cui chiarire una strategia di governo, come doveva – ed ancora dovrebbe – essere una Conferenza nazionale dell'Agricoltura che noi continuiamo ad auspicare, continuando a lavorare in un cantiere aperto un po' disordinato e con evidenti fattori di rischio.



Pesca/Piano di emergenza per caro gasolio: il pacchetto di misure UE

di Raffaella De Rosa

Corsia preferenziale per la riprogrammazione dei Piani Operativi Nazionali FEP, varie deroghe per arresti temporanei, aumento dell'intensità degli aiuti (e diminuzione della quota a carico dei beneficiari), aumento degli anticipi agli Stati membri, promozione della ricerca e dei miglioramenti tecnologici per l'abbassamento dei consumi energetici, disarmo parziale con nuove costruzioni di naviglio più piccolo ed a minore consumo ed inoltre, al di fuori del FEP: misure di mercato (OCM) con aumento dei prezzi dei prodotti ittici alla prima vendita, aumento del de minimis per nave e per impresa, creazione di un Osservatorio europeo sui prezzi, aiuti sociali sotto forma di sgravi degli oneri contributivi, fondi supplementari per 600 milioni di euro (prelevati dal FEOPA agricolo, dei quali almeno 60 per l'Italia).

Questi in estrema sintesi i contenuti principali del **pacchetto di misure per fare fronte alla emergenza caro-gasolio nella pesca** su cui il 15 luglio scorso, a Bruxelles, è stato raggiunto un sofferto accordo politico in Consiglio dei Ministri, nonostante 3 Stati membri contrari e 4 astenuti, le reticenze di alcuni Commissari e le tradizionali pressioni delle potenti lobby ecologiste. **Un accordo raggiunto anche grazie all'intervento diretto del Presidente della Commissione José Manuel Barroso, alla disponibilità della Presidenza di turno francese ed alla incisività della delegazione italiana presieduta dal Ministro Zaia**, che ha ottenuto l'accoglimento di tutte le sue osservazioni, tra cui quelle relative alla ammissibilità dell'arresto temporaneo nella formulazione recentemente adottata in Italia.

Il **pacchetto di misure consisterà principalmente in deroghe temporanee alle norme del FEP**, al fine di favorire un più rapido adeguamento della flotta comunitaria all'attuale situazione e dare un sollievo temporaneo che consenta di attenuare l'impatto socioeconomico nella fase di transizione. Gli Stati membri avranno la possibilità di predisporre piani di adeguamento per le flotte più dipendenti dai carburanti e più gravemente colpite dal problema della sovraccapacità. Il pacchetto assumerà principalmente la forma di una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime temporaneo ad hoc che deroga, fino alla fine del 2010, ad alcune disposizioni del regolamento sul FEP. Vediamo da vicino di cosa si tratta.

MISURE

Sono previsti **cinque tipi principali di misure**: misure di **emergenza**, misure di **ristrutturazione**, misure **orizzontali**, misure di **mercato** e misure **che ottimizzano l'uso del FEP**.

Misure di emergenza

Aiuti straordinari di emergenza per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

Per permettere agli Stati membri e alle imprese di pesca di mettere a punto le necessarie iniziative di ristrutturazione e adeguamento, la Commissione propone di autorizzare gli Stati membri a concedere un aiuto di emergenza sotto forma di finanziamento dell'arresto temporaneo delle attività dei pescherecci per un periodo massimo di tre mesi (che dovrà cominciare prima del 30 novembre 2008). Tale misura potrà finanziare i costi per l'equipaggio e le spese fisse dei pescherecci. La misura si applicherà soltanto se le imprese beneficiarie si impegnano formalmente a partecipare ad un'attività di ristrutturazione che comporti la riduzione della capacità e dello sforzo di pesca, ad esempio nell'ambito di piani di adeguamento della flotta, piani di adeguamento dello sforzo di pesca, piani nazionali di disarmo, piani di pesca e altre misure di ristrutturazione/modernizzazione. La ristrutturazione dovrà iniziare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio di cui al punto 3 (in caso contrario l'aiuto dovrà essere restituito). La partecipazione finanziaria pubblica totale alla misura sarà soggetta a un massimale di 400 milioni di euro e per ogni Stato membro sarà autorizzata in proporzione alle rispettive dotazioni finanziarie nazionali nell'ambito del FEP. L'arresto temporaneo non sarà preso in considerazione nella fissazione delle soglie (durata e dotazione finanziaria) stabilite dal regolamento sul FEP per le misure di arresto temporaneo. L'arresto temporaneo sarà adattato in modo da ottimizzare i vantaggi economici attraverso un aiuto per la ricostituzione degli stock e/o la promozione di condizioni di commercializzazione più favorevoli.

Misure di ristrutturazione (piani di adeguamento della flotta)

Le flotte potranno beneficiare di misure speciali di sostegno se elaboreranno piani di adeguamento della flotta che dovranno essere adottati dagli Stati membri. I criteri obbligatori che dovranno prevedere

tali piani sono i seguenti:

- il costo del carburante rappresenta in media almeno il 30% dei costi di produzione della flotta;
- è garantita una riduzione definitiva di almeno il 30% della capacità della flotta da pesca. Il pacchetto istituirà misure atte a garantire il rispetto delle condizioni e il conseguimento dei risultati dei piani di adeguamento della flotta, compreso il requisito della riduzione del 30% della capacità. In casi eccezionali ed esclusivamente per gli Stati membri con una flotta di meno di 100 pescherecci, tale soglia può essere ridotta se una riduzione del 30% fosse tale da compromettere in misura sproporzionata la redditività delle attività di pesca correlate che dipendono dalla flotta nazionale.

La Commissione provvederà all'istituzione di adeguati meccanismi di controllo e saranno previste sanzioni per i casi di inadempienza, ad esempio gli aiuti concessi in violazione delle condizioni e dei requisiti imposti dal succitato regolamento del Consiglio dovranno essere restituiti. In particolare, la Commissione sorveglierà da vicino l'osservanza dell'obbligo relativo alla riduzione definitiva della capacità da raggiungere con i piani di adeguamento della flotta. A tal fine le navi da pesca destinate ad essere definitivamente disarmate avranno l'obbligo di cessare definitivamente l'attività di pesca entro sei mesi dall'adozione del piano di adeguamento.

Le misure di seguito descritte saranno autorizzate solo per i pescherecci e/o i pescatori che prendono parte a piani di adeguamento della flotta.

Accesso agevolato ai premi del FEP per l'arresto definitivo delle flotte in ristrutturazione

La Commissione propone di derogare alle disposizioni del regolamento sul FEP per levare ogni limitazione all'accesso ai premi per l'arresto definitivo a favore delle flotte che partecipano a un piano di adeguamento della flotta, purché le navi beneficiarie dei premi cessino rapidamente l'attività di pesca. Le autorità degli Stati membri dovranno procurare che, una volta completata la ristrutturazione della flotta, siano operativi meccanismi di gestione sufficienti a garantire il futuro equilibrio fra la capacità di pesca e le risorse aliutiche.

Aiuti supplementari per l'arresto temporaneo

La Commissione propone di autorizzare le navi che partecipano a un piano di adeguamento della flotta a percepire un aiuto per ogni mese supplementare di arresto temporaneo delle attività di pesca, a condizione che la misura sia applicata entro il 31 dicembre 2009. L'arresto temporaneo non sarà preso in considerazione ai fini della fissazione dei limiti (durata e dotazione finanziaria) stabiliti dal regolamento sul FEP. L'aiuto servirà a finanziare i costi dell'equipaggio e le spese fisse

delle navi durante il periodo di fermo.

L'aiuto sarà erogato entro i seguenti limiti:

- tre mesi per le navi che saranno demolite o che cambieranno motore; dopo il 1° gennaio 2010 saranno concessi tre mesi supplementari al massimo se la ristrutturazione è ancora in corso,
- sei settimane per ogni altra nave che attua altre misure di ristrutturazione della flotta nell'ambito di un piano di adeguamento.

La partecipazione finanziaria pubblica totale alla misura sarà soggetta a un massimale di 400 milioni di euro e sarà autorizzata per ogni Stato membro in proporzione alla rispettiva dotazione finanziaria nazionale nell'ambito del FEP. L'arresto temporaneo non sarà preso in considerazione nella fissazione delle soglie (durata e dotazione finanziaria) stabilite dal regolamento sul FEP per le misure di arresto temporaneo.

Incremento dell'intensità di aiuto per l'ammodernamento delle navi

Attualmente la partecipazione finanziaria privata obbligatoria per il finanziamento degli investimenti a bordo è del 60% per la sostituzione degli attrezzi da pesca e dell'80% per la sostituzione del motore. Per offrire alle imprese di pesca un ulteriore sostanzioso incentivo a utilizzare navi e attrezzi più efficaci, la Commissione propone di ridurre la partecipazione finanziaria privata obbligatoria a misure di ammodernamento delle navi se gli investimenti riguardano attrezzature, motori o attrezzi di pesca che permettono di risparmiare energia. La percentuale effettiva sarà stabilita dagli Stati membri in base a criteri oggettivi come l'età della nave, il miglioramento dell'efficienza energetica e il grado di riduzione della capacità previsto nel piano di adeguamento della flotta. La partecipazione finanziaria privata obbligatoria minima non dovrà tuttavia essere inferiore al 40% dei costi dell'investimento. Sarà autorizzato anche un aiuto per l'ammodernamento degli attrezzi e dell'armamento di navi di meno di cinque anni di età a condizione che ne risulti una cospicua riduzione del consumo di energia.

Erogazione di un aiuto per il disarmo parziale in caso di sostituzione di un vecchio peschereccio con un peschereccio nuovo più piccolo e a più alta efficienza energetica

La Commissione propone che possa essere considerato ammissibile al beneficio del premio di smantellamento (ossia di disarmo parziale) l'armatore che demolisce una o più navi e le sostituisce con una nuova, più piccola e che consuma meno carburante, per quanto riguarda la differenza tra la capacità delle navi demolite e quella della nave che le ha sostituite. Gli Stati membri saranno autorizzati, in caso di disarmo parziale, a sostituire non più del

25% della capacità totale ritirata definitivamente nell'ambito del piano di adeguamento della flotta a cui si applica il disarmo parziale. La presente proposta introduce una maggiore flessibilità nelle modalità relative alla demolizione. Oltre a favorire la ristrutturazione della flotta, quest'approccio deve essere attentamente finalizzato anche al conseguimento degli obiettivi primari della politica della pesca in materia di conservazione. La capacità dei nuovi pescherecci dovrà essere inferiore alla capacità ritirata e il rapporto massimo di sostituzione autorizzata per nave non dovrà essere superiore a 2:5. Inoltre, questa misura dovrebbe essere autorizzata solo se il piano di adeguamento della flotta comprende un'alta percentuale di navi all'interno di una flotta definita in modo omogeneo.

MISURE ORIZZONTALI (AL DI FUORI DEI PIANI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA)

Aumento dell'intensità degli aiuti del FEP per attrezzature a risparmio energetico

La Commissione propone di diminuire il tasso di partecipazione finanziaria privata obbligatoria (40%) per gli investimenti a bordo per attrezzature che contribuiscono a ridurre in misura significativa il consumo di carburante.

Consulenza per audit energetici e per l'elaborazione di piani di ristrutturazione

La Commissione propone di adeguare le disposizioni del FEP in materia di azioni collettive per permettere agli Stati membri di fornire assistenza finanziaria agli armatori che desiderano ricorrere alla consulenza di esperti per audit energetici e per l'elaborazione di piani di ristrutturazione/modernizzazione.

Ampliare la gamma dei beneficiari ammissibili alle misure socioeconomiche del FEP

Attualmente l'aiuto previsto dal FEP per la fuoriuscita precoce e per il prepensionamento è erogato solo ai pescatori. La Commissione propone di concedere l'aiuto di cui sopra anche ad altri lavoratori dei settori correlati (ad esempio nei centri d'asta, servizi portuali ecc.) per far fronte alle difficoltà create dalle chiusure e dai raggruppamenti conseguenti alla riduzione dell'attività di pesca.

Promuovere la ricerca sui miglioramenti tecnici delle navi/motori/armamenti/attrezzi allo scopo di ridurre il consumo di energia ed estendere l'ammissibilità a progetti pilota

Le attività di ricerca sull'efficienza energetica nel settore della pesca restano di importanza cruciale a lungo termine e occorre quindi riservare finanziamenti più cospicui a favore degli sviluppi tecnici in questo settore. La Commissione propone pertanto di modificare le disposizioni del FEP in materia di

ammissibilità per permettere agli Stati membri di promuovere progetti pilota sui miglioramenti tecnici destinati a ridurre il consumo energetico. A livello dell'Unione europea sono in corso progetti di ricerca che meriteranno, una volta completati, di essere divulgati.

Misure di mercato

La Commissione incita gli Stati membri a dare ai soggetti interessati l'opportunità e i mezzi finanziari necessari per avviare azioni destinate a migliorare in particolare il valore di prima vendita del pescato. Si tratterà di utilizzare le possibilità finora scarsamente sfruttate che offre il FEP e le opportunità offerte dall'organizzazione comune del mercato istituita dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. La Commissione propone di incoraggiare le iniziative che si prefiggono i seguenti obiettivi:

- rafforzare la posizione commerciale dei pescatori permettendo loro di cooperare con organizzazioni di produttori più ampie o associazioni locali di commercializzazione,
- migliorare la pianificazione della produzione dell'UE e il suo adeguamento alla domanda,
- promuovere le iniziative a favore della qualità, riguardanti ad esempio le indicazioni esterne, l'etichettatura, una migliore manipolazione e una migliore trasformazione,
- promuovere l'informazione dei consumatori (aspetti come sanità, nutrizione, pesca responsabile ecc.),
- elaborare strumenti di analisi della catena del valore e dei prezzi: audit/valutazione del mercato, istituzione di un sistema di sorveglianza dei prezzi, da collegare al sistema di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari attualmente condotto dalla Commissione,
- rafforzare il monitoraggio per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e per lottare contro la pesca INN.

Misure dell'organizzazione comune di mercato

Il settore della produzione deve riuscire ad adattarsi in modo efficace e a regolare l'offerta per renderla rispondente alle esigenze del mercato, in particolare per soddisfare il fabbisogno del settore della distribuzione. L'unico modo di spuntare prezzi commercialmente redditizi è quello di rispondere alle aspettative del mercato in termini di quantità, qualità e regolarità dell'approvvigionamento. Gli sbarchi eccessivi in periodi della campagna di pesca in cui il mercato è depresso possono rivelarsi controproducenti in termini di gestione aziendale e di remunerazione commerciale. Al riguardo, le organizzazioni di produttori dispongono di uno strumento potente di regolazione del mercato: i programmi operativi. Si tratta di strategie che permettono di adattare l'offerta alla domanda, attraverso le quali le organizzazioni di produttori devono pianificare in anticipo le conseguenze dei loro soci e riflettere sui mezzi per migliorare

il rendimento finanziario delle catture. Nel contesto attuale la Commissione raccomanda alle organizzazioni di produttori di riorientare alcune misure e di assumere una posizione nuova nei confronti dei loro membri e del mercato. Per ottimizzare il valore di prima vendita delle catture, si incoraggiano le organizzazioni di produttori ad adottare iniziative specifiche, come il riorientamento della produzione verso sbocchi di mercato alternativi aumentandone la qualità, l'avvio di iniziative volontarie in materia di etichettatura, lo sviluppo di altre attività promozionali e infine la concentrazione della produzione ittica nei periodi in cui i prezzi sono più elevati. Per la commercializzazione dei prodotti sul mercato del fresco è necessario che il settore della produzione si doti degli strumenti necessari per migliorare la qualità e dunque il valore aggiunto dei prodotti. Tuttavia, nonostante il sostegno finanziario previsto dal FEP, tale meccanismo ha suscitato scarso interesse. La Commissione invita pertanto gli Stati membri a sostenere le organizzazioni di produttori in questa attività di elaborazione e attuazione di piani di miglioramento della qualità e incoraggia gli Stati membri a promuovere l'istituzione di organizzazioni interprofessionali per rafforzare la cooperazione tra i diversi operatori della catena di commercializzazione.

Osservatorio/sistema di sorveglianza dei prezzi

La Commissione metterà in atto le misure necessarie per istituire un sistema di sorveglianza dei prezzi dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso la catena di commercializzazione, connesso al sistema di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari a cui la Commissione sta dando corso. Ciò consentirà di elaborare uno strumento analitico e decisionale che permetterà di conoscere meglio le modalità di fissazione dei prezzi e di capire come si genera valore aggiunto dopo la prima vendita. Alcuni studi recenti hanno dimostrato che i meccanismi dei prezzi e di trasmissione del valore aggiunto variano a seconda della famiglia di prodotti e della catena di commercializzazione. Il sistema di sorveglianza dei prezzi riguarderà i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati, trasbordati, sbarcati o importati. Questo strumento analitico non è destinato a influenzare direttamente i prezzi, ma a permettere di prevederne le variazioni.

Progetti specifici per iniziativa delle parti interessate

La Commissione esaminerà la possibilità di modificare il secondo strumento per la pesca per poter finanziare direttamente, attraverso bandi di gara, le iniziative delle organizzazioni delle parti interessate nel campo della sorveglianza del mercato o, ad esempio, dell'etichettatura.

MISURE CHE AGEVOLANO IL RICORSO AL FEP

Riprogrammazione

Gli Stati membri sono caldamente invitati a utilizzare appieno tutte le possibilità offerte dal FEP adeguando, se necessario, i programmi operativi in modo da ottimizzare il sostegno finanziario da concedere a iniziative destinate ad affrontare la crisi dei carburanti. Al riguardo, gli Stati membri dovranno prevedere di aumentare la dotazione finanziaria dell'asse 1 (adeguamento della flotta da pesca comunitaria), procedendo ad un trasferimento sostanzioso di fondi dagli altri assi del FEP, all'interno dei programmi operativi. Per rafforzare il sostegno del FEP a tali iniziative in certi casi basterà ridistribuire le risorse tra le misure dell'asse 1, ridistribuzione che può essere decisa autonomamente dagli Stati membri. Nella maggior parte dei casi, però, sarà indispensabile una modifica dei programmi. La Commissione si impegna a esaminare e approvare tutte le modifiche nei tempi più brevi possibile in modo da permetterne la rapida attuazione. Tale riprogrammazione sarà un prerequisito che gli Stati membri dovranno soddisfare per avere accesso a possibilità supplementari di finanziamento che la Comunità potrà offrire ulteriormente.

Agevolare il ricorso ai fondi del FEP

Per agevolare gli Stati membri che possono incontrare difficoltà nel mobilitare rapidamente i fondi di cofinanziamento nazionali per le misure dell'asse 1, la Commissione propone di aumentare fino al 95% della spesa pubblica totale il tasso di cofinanziamento del FEP autorizzato per azioni attuate nell'ambito della misura ad hoc proposta. Inoltre la Commissione propone di raddoppiare l'importo del prefinanziamento da essa versato dopo l'adozione dei programmi operativi, portandolo cioè dal 7% al 14% del contributo totale del FEP al programma operativo, per gli Stati membri che ne facciano domanda. Ciò permetterà di aumentare considerevolmente i fondi a disposizione immediata degli Stati membri per finanziare rapidamente le misure di emergenza una volta compiuti i necessari trasferimenti di bilancio.

Retroattività

La misura di arresto temporaneo attuata dal 1° giugno 2008 sarà ammessa al sostegno del FEP.

ALTRE MISURE

Aiuti de minimis

Attualmente il limite di 30.000 euro previsto dalle norme in materia di aiuti de minimis si applica per impresa, il che crea notevoli disparità a livello del beneficio che i pescatori possono ottenere dai regimi nazionali finanziati in virtù della soglia de mini-

mis. In base ad un'analisi economica più approfondita la Commissione valuterà se sia opportuno modificare tale regime nel settore della pesca autorizzando la concessione di un aiuto de minimis di 30 000 euro per nave anziché per impresa, all'interno di un massimale di 100.000 euro per impresa. La Commissione si impegna a realizzare a brevissimo termine la necessaria analisi economica.

Aiuto sociale sotto forma di sgravio degli oneri contributivi

Data l'importanza di salvaguardare l'occupazione del settore, attraverso una modifica degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura la Commissione darà agli Stati membri la possibilità di finanziare una parte degli oneri socioprevidenziali dei pescatori. Tale possibilità si limiterà ai contributi a carico dei pescatori dipendenti (esclusi i contributi a carico dei datori di lavoro) e a condizione che il datore di lavoro non riduca parallelamente la normale retribuzione dei lavoratori. Rientra nell'aiuto sociale previsto dalla Commissione anche il caso specifico dei piccoli pescatori artigiani che lavorano da soli, in proprio, con la propria imbarcazione. Tale aiuto sociale andrà a diretto vantaggio dei pescatori dipendenti e dei piccoli pescatori autonomi che lavorano da soli, i quali potranno continuare a beneficiare della copertura sanitaria e previdenziale pur versando oneri contributivi ridotti. Tale misura potrà essere applicata per un periodo massimo di due anni.

FONDI SUPPLEMENTARI

È essenziale che il pacchetto di misure proposto si applichi in modo da salvaguardare la parità di trattamento in tutto il territorio dell'Unione. Occorre evitare le distorsioni di concorrenza tra i pescatori dell'UE che potrebbero derivare dalla diversa capacità degli Stati membri di mobilitare risorse finanziarie pubbliche nazionali o comunitarie. Occorre anche evitare qualsiasi discriminazione nei confronti degli Stati membri che hanno già avviato la ristrutturazione della flotta. Il modo migliore per farlo è utilizzare il FEP come principale strumento di adeguamento strutturale delle flotte dell'UE. Il FEP resta quindi il principale strumento di finanziamento delle misure proposte. Permangono comunque diversi gravi problemi che non possono essere risolti con il solo ricorso al FEP.

- Vari Stati membri dispongono di una dotazione FEP molto modesta. La chiave di ripartizione per paese nell'ambito del FEP non è infatti in relazione diretta con le dimensioni della flotta, ma si basa sui criteri più generali che disciplinano i Fondi strutturali. L'attuazione del pacchetto di misure, facendo esclusivamente ricorso al FEP, potrebbe generare distorsioni indesiderate a scapito di tali Stati membri.

- All'interno di alcuni Stati membri la maggior parte dei finanziamenti è erogata attraverso il FEP, secondo la logica generale dell'applicazione dei Fondi strutturali. Il risultato di questa situazione è che le risorse del FEP non possono essere sufficientemente mobilitate per la ristrutturazione delle flotte situate fuori delle regioni di convergenza.

- Alcuni Stati membri beneficiano di dotazioni FEP più consistenti, che rimangono però insufficienti per avviare tutte le misure necessarie per una profonda ristrutturazione delle flotte colpite dalla crisi.

- Molti Stati membri hanno previsto importanti piani di ristrutturazione all'interno dei programmi operativi del FEP, che però si riferiscono all'intero periodo di programmazione (2007-2013). Per affrontare la crisi attuale occorrerebbe abbreviare la durata di tali piani, con un conseguente notevole aumento del fabbisogno finanziario nel breve e medio termine.

- La gravità della crisi richiede un intervento di ristrutturazione senza precedenti. L'attuazione del pacchetto di misure proposto esige pertanto un'ingente partecipazione finanziaria pubblica. Lo sforzo finanziario necessario soltanto per l'arresto definitivo o temporaneo delle attività di pesca, per i segmenti di flotta gravemente colpiti dalla crisi, ammonta secondo le stime a oltre 1,6 miliardi di euro. Con il sostegno supplementare per gli investimenti volti a ridurre il consumo energetico, le misure di mercato e socioeconomiche, le azioni collettive e i progetti pilota, che sono tutti provvedimenti inclusi nell'azione temporanea specifica destinata a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca colpite dalla crisi economica, il fabbisogno finanziario globale stimato si aggira intorno ai 2 miliardi di euro. Secondo le stime, l'attuale programmazione dell'asse 1 del FEP per queste misure corrisponde a circa 600 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 250 milioni di euro di cofinanziamento nazionale. La Commissione stima inoltre che altri 550 milioni di euro dovranno provenire dalla riprogrammazione dei programmi operativi del FEP. L'importo rimanente è stimato a circa 600 milioni di euro, di cui una parte potrà essere finanziata attraverso il margine non assegnato, disponibile all'interno della rubrica 2, dei massimali del quadro finanziario per il 2009 e il 2010, concentrando la parte più cospicua nel 2009. Questo lascia intatti i livelli effettivi di spesa della PAC. Eventuali importi supplementari potranno essere concessi solo se in questi due anni i livelli di spesa della PAC si manterranno decisamente al di sotto dei sottomassimali corrispondenti e solo dopo la realizzazione di un'analisi approfondita e se pienamente giustificati.

Tempi previsti

Le azioni previste dal regolamento del Consiglio dovranno essere avviate entro il 31 dicembre 2010.

CONSORZI
AGRARI

Consorzi Agrari

Storia e natura giuridica

di Adriano De Sabbata

INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DEI CONSORZI AGRARI

I Consorzi Agrari sono organizzazioni di agricoltori, costituiti in forma di società cooperativa, su base provinciale o interprovinciale, per la fornitura di beni o servizi utili per l'attività imprenditoriale agricola o per la commercializzazione delle loro produzioni.

I Consorzi Agrari nacquero in forma di società cooperative sul finire del '800, per svolgere principalmente la funzione di gruppi di acquisto (soprattutto concimi chimici e macchine agricole) a favore degli agricoltori. Assorbono negli anni molte delle funzioni che erano prima assunte da altre istituzioni create a favore degli agricoltori, in particolare dei Comizi Agrari, che erano regolati dal R.D. 3452 del 23 dicembre 1866, e della Società degli Agricoltori italiani, ma che avevano fatto fatica a decollare.

Cessata la funzione degli ammassi, i Consorzi cercarono di diventare organismi per la commercializzazione dei prodotti agricoli ma in breve molti di essi si trovarono in situazione di pesante indebitamento.

Dopo il crollo, appunto, della Federconsorzi nel 1991 molti Consorzi finirono in liquidazione coatta amministrativa, ma in buon numero furono ammessi all'esercizio provvisorio. Questo stato di

cose si è trascinato per 15 anni. Solo un ristretto numero di Consorzi è rientrato in bonis mentre per gli altri lo Stato provvedeva a concedere proroghe. La situazione era particolarmente pesante perché l'Unione Europea minacciava di considerare dette proroghe come una forma mascherata di Aiuto di Stato non notificato e, perciò, illecito. Nell'anno 2006 c'è stato un netto cambiamento di indirizzo. Nel decreto legge sullo "spacchettamento" dei ministeri i consorzi agrari hanno perso le loro residue competenze di tipo pubblicistico per diventare sotto tutti gli aspetti delle normali cooperative agricole. Peraltro in questo modo è stato possibile concedere una ulteriore proroga per concludere, entro il 31 dicembre del 2007 il proprio concordato con i creditori. La legge 28/10/1999 n. 410, all'art. 1 precisava la natura giuridica dei consorzi agrari.

Le disposizioni di cui alla predetta legge sono state abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-bis del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e più precisamente:

Art. 2

Comma 1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento



della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

Comma 2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione. Art. 5 commi 2, 3 e 5-

Comma 2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Comma 3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

Comma 5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

Articolo 6

Comma 1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'art. 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria.

Comma 2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Comma 3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del

consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonché il compimento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 2.

D.L. 18 maggio 2006, n. 181

Come sopra detto la qualificazione giuridica dei consorzi agrari dettata dall'art 1 della Legge n. 410 del 1999 è stata soppressa dall'art. 1 comma 9-bis del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 ove si legge che:

*Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. **I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile;** l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede, alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. **I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007 (termine successivamente prorogato).***

Sembra che la definizione di cooperativa a responsabilità non sia compatibile con il riferimento all'art. 2115 del c.c. e seguenti.

Se prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 6/2003 le cooperative erano distinte in cooperative a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata, (art. 2511 prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 6/2003) ora la novel-

CONSORZI AGRARI

la contenuta dall'art. 2519 del c.c. prevede che tutte le cooperative sono a responsabilità limitata applicando ad esse le norme delle società per azioni, in quanto compatibili, o le norme tipiche delle Srl in presenza di organismi con un numero di soci inferiore a venti.

Non sembra che il riferimento agli artt. 2511 e seguenti, fatto dall'art. 1 comma 9-bis del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 costituisca una limitazione delle norme applicabili previste dall'art. 2519 come tra l'altro si evince dalla lettura della relazione ministeriale ove si legge che "si è fatto della disciplina della S.P.A il riferimento normale o naturale dal punto di vista organizzativo, circoscrivendo il richiamo della disciplina delle Srl alle ipotesi di espressa volontà statutaria a condizione che esistano i requisiti di piccolezza o, se si preferisce di non grandezza desumibili dal numero dei soci o dall'attivo dello stato patrimoniale".

I consorzi agrari sono quindi, a tutti gli effetti cooperative ai sensi degli artt. 2511 e seguenti **con le particolarità previste da ciò che rimane della Legge 410/1999.**

MUTUALITÀ PREVALENTE

L'art. 1 - comma 9-bis del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 non ponendo alcuna limitazione alla applicazione delle norme previste dal novellato Titolo VI - Capo I del Codice civile, non evita l'applicazione del combinato disposto degli articoli 2512 - 2513 - 2514 e 2545-octies nel senso che pur prevedendo lo statuto la mutualità prevalente, questa si può perdere al verificarsi di quanto previsto dal comma primo dell'art. 2545 octies.

INDIVIDUAZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALBO COOPERATIVE PER I CONSORZI AGRARI

La legge 28/10/1999 n. 410, all'art. 1 precisava la natura giuridica dei consorzi agrari ed all'articolo 3 veniva disposto che "1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni".

BUONFIGLIO PRESIDENTE COOP EUROPEE

Giampaolo Buonfiglio è stato nominato presidente del Comitato delle cooperative europee, per il settore della pesca (Cogeca). Un mandato che il neopresidente, già alla guida di AGCI Agrital, intende utilizzare per "rafforzare l'identità del comparto 'pesca' nell'ambito della organizzazione europea, per difendere l'etica cooperativa nelle numerose misure in corso di preparazione alla Commissione europea, e per favorire l'adesione delle organizzazioni nazionali delle cooperative di pesca che ancora non sono rappresentate dal Cogeca".

Secondo Buonfiglio, il Cogeca costituisce una valida base per consolidare il ruolo del settore della pesca in tutta la catena alimentare. Inoltre, egli spera in una più stretta collaborazione con la Commissione europea e nell'affermazione della presenza della cooperative pesca sulla scena internazionale nell'ambito di organizzazioni come Fao e Onu.

Poiché detta norma è stata abrogata si ritiene che la sezione di riferimento debba essere individuata tramite le indicazioni fornite dal Ministero delle Attività produttive con la circolare n. prot.1579682 del 06/12/2004 ove viene precisato che "inoltre, in un ulteriore speciale elenco di natura anagrafico-statistica, debbono essere inserite - nella veste di cooperative non soggette alle nuove disposizioni di cui al D.Lvo n. 6/2003 - i consorzi agrari, le banche popolari... (art. 5 L. 366/2001 e art. 223 - terdecies 2° comma disposizioni att. Codice civile).

Art. 223 terdecies: Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.

Art. 5 L. 366/2001: La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali "3. **Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.**

Si deve però ritenere che le modifiche alla Legge 410/1999 sopra esposte, entrate in vigore nel-

L'anno 2006, nell'assoggettare i consorzi agrari alle disposizioni di cui agli artt. 2511 e seguenti del Codice civile abbiano superato il combinato disposto della L.366/2001 e dell'art. 223 terdecies delle preleggi.

Il problema resta quindi da definire, a mio avviso facendo rientrare la cooperativa "Consorzio agrario" in una delle tipologie previste dall'art. 2512 del C.C.

QUOTE SOCIALI

A pag.189 del testo Società cooperative di Gaetano Presti edito da Egea – edizione gennaio 2007 – si "ritiene che le cooperative siano obbligate a conformare il proprio statuto a quanto previsto dall'art. 2525 del C.C., in ossequio al generale obbligo di adeguamento stabilito dall'art. 223-duodecimas disp. Att. Ma che le nuove regole si applichino soltanto per il futuro senza alcuna necessità di modificare il valore nominale delle azioni già in circolazione". L'autore riporta in nota una risposta ad un quesito data dal Ministero delle Attività produttive in data 29/10/2003 prot. 1564551/Q3 che si riporta integralmente:

"In merito al quesito avente per oggetto l'applicazione temporale della disposizione contenuta nell'art. 2525 comma 1 D.L.gs n6/2003, si ritiene concordando pertanto con codesta Associazione, che i limiti al valore nominale di ciascuna azione o quota di 25 euro nel minimo e di 500 euro nel massimo, si applichino ai soli enti cooperativi costituiti dopo l'entrata in vigore della predetta normativa. D'altra parte, già l'art. 3 della legge 59/1992 ha stabilito i limiti di cui trattasi (nella stessa misura) per cui tutte le cooperative di più recente costituzione (quelle, per intenderci, costituite successivamente alla legge n. 59/92) sono tenute ad osservarli. Né rileva, a parere della scrivente, il fatto che nel D.Lgs. n. 6 manchi una disposizione simile a quella contenuta nell'art. 21 comma 4 citata Legge 59/92. Infine, sotto l'aspetto dell'opportunità sarebbe illogico e oltremodo oneroso obbligare anche gli enti cooperativi di antica costituzione (antecedente al 1992) ad adeguare le proprie azioni o quote ai nuovi valori minimi, peraltro, con una modifica statutaria".

Per quanto sopra nel caso in cui il socio adegui "spontaneamente" la propria quota il controvalore dovrà essere rilevato tra **le riserve di capitale in**

attesa di un futuro aumento di capitale con l'utilizzazione, fiscalmente neutra, di dette riserve.

VIGILANZA - ART. 15 - COMMA 2 - LEGGE N. 59/1992 (TESTO VIGENTE) - CERTIFICAZIONE BILANCIO

Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro

CONCLUSO IL XXI CONGRESSO DELLA CENTRALE COOPERATIVA AGCI: SI CAMBIA ROSARIO ALTIERI ALLA PRESIDENZA. SUCCEDE A MAURIZIO ZAFFI DOPO 12 ANNI

Nuovo Presidente, riorganizzazione della struttura centrale e territoriale, rilancio dei servizi.

Dopo la costituzione di Banca AGCI, la Centrale Cooperativa rilancia: una piattaforma programmatica a tutto tondo e un nuovo gruppo dirigente, a cominciare dal Presidente.

Succede a Maurizio Zaffi (presidente di AGCI dal 1996) Rosario Altieri, 59 anni di Napoli, già Presidente di AGCI Campania, con una lunga esperienza negli Enti locali e nella cooperazione. **Vicepresidenti** sono stati designati Giampaolo **Buonfiglio**, presidente di AGCI Agritalia, e, con funzioni vicarie, Carlo **Scarzanella**, presidente di AGCI Toscana.

Federalismo, Mezzogiorno, fiscalità, semplificazione, formazione tra i punti affrontati dal XXI Congresso che si è tenuto a Roma nel giugno scorso, sui quali AGCI svilupperà il suo percorso nel prossimo triennio. In particolare, l'Assemblea congressuale ha riaffermato la **validità ed il ruolo strategico del modello cooperativo**, sia per il sistema di valori di cui è portatore, sia per le sue peculiari caratteristiche e capacità di fare fronte con un elevato grado di flessibilità alle mutate condizioni del mercato, del lavoro e della società, in uno scenario dominato da una accresciuta competizione globale povera di elementi di regolazione.

AGCI conta oggi circa 6500 cooperative, 331 mila soci, dei quali oltre 44 mila soci lavoratori.

del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previden-

CONSORZI AGRARI

za sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse. L'obbligo di certificazione è stato ulteriormente normato con il decreto del ministero dello sviluppo economico del 16/11/2006 (in Gazz. Uff., 11 gennaio, n. 8) - Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi; e dall' art 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002 sotto riportato:

Comma 2. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59."

Comma 2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Comma 3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una società di revisione.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 *"i consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile"*.

Le indicazioni fornite dal Ministero delle Attività produttive con la circolare n. prot.1579682 del 06/12/2004 ove viene precisato che *"inoltre, in un ulteriore speciale elenco di natura anagrafico-statistica, debbono essere inserite – nella veste di cooperative non soggette alle nuove disposizioni di cui al D.Lvo n. 6/2003 – i consorzi agrari, le banche popolari... (art. 5 L. 366/2001 e art. 223 – terdecies 2° comma disposizioni att. Codice civile)"*.

Neppure la versione originale della Legge 410/1999 considerava cooperative agricole i consorzi agrari.

Per quanto sopra si ritiene che i consorzi agrari non siano cooperative agricole.

Si deve ricordare inoltre che la legge finanziaria 2008 (L 24/12/2007 n. 244) all'art. Art. 2 (testo vigente) – comma 4 dispone che : non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai

comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i) ove si individuano gli immobili destinati *"alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"* che, modificando l'art.2135 del C.C. recita testualmente:

"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Ben si può ritenere che i consorzi agrari non possano rientrare tra i soggetti di cui all'art. 228/2001 a meno che non svolgano direttamente le attività previste da tale norma con la conseguenza di non essere beneficiari dell'esenzione dall'I.C.I.

Quanto sopra fatte salve diverse interpretazioni fornite dagli Enti competenti.



AGENZIA
ITTICA

Agenzia Ittica

Grande successo per lo stand alla Fiera della Pesca di Ancona

di Donatella Mascetti

Molto interesse per lo stand dell'AGENZIA ITTICA – il progetto realizzato dall'AGCI Agrital per la valorizzazione dei prodotti ittici, finanziato dal MiPAAF - da parte dei visitatori e degli altri espositori della 68° Fiera Internazionale della Pesca (23-25 maggio 2008). Il colorato ed animato stand offriva - oltre alle **informazioni** e alla **brochure divulgativa** sul progetto, grazie alla presenza di personale tecnico qualificato appartenente all'Agenzia stessa e alla presenza di un grande **monitor al plasma** e di una connessione internet - la possibilità di testare in **tempo reale il borsino telematico**: uno dei

servizi più apprezzati tra quelli offerti gratuitamente dall'Agenzia alle cooperative delle Regioni che hanno partecipato al progetto. Soprattutto nei giorni di sabato e domenica si è rilevato un **sensibile numero di contatti allo stand** (soprattutto da parte di buyer della GDO – grande distribuzione organizzata – oltre che da cooperative di pescatori) con molte richieste di informazioni sulla rete creata dal Progetto stesso. Infatti le **domande più numerose** sono state **sui servizi offerti gratuitamente dall'Agenzia** e sul **supporto alla commercializzazione** che questi creano.

A riprova dell'effettivo interesse suscitato dalla partecipazione promo-divulgativa dell'AGENZIA ITTICA alla Fiera, si è riscontrato nel periodo successivo un sensibile aumento del numero di visitatori - sia ospiti che registrati - al sito dell'Agenzia (www.agenziaittica.coop). La domanda rivolta, infine, da tutti i visitatori riguarda la richiesta di prolungare il termine del Progetto Agenzia Ittica (fissato a fine luglio) per potervi partecipare. Tale auspicio è comune anche agli ideatori e realizzatori del progetto per poter perfezionare ed ampliare il numero di servizi da offrire gratuitamente alle cooperative.



RISO

Risicoltura italiana

Problematiche e prospettive

di *Alessandra Devitofrancesco*

L'ultimo segnale allarmante in materia di prezzi proviene dal commercio del riso. Questa la notizia che negli ultimi mesi molti quotidiani riportano: **i prezzi internazionali dei prodotti agricoli di prima necessità hanno subito un rialzo che ha coinvolto anche il riso, considerato l'alimento base per quasi un terzo della popolazione mondiale.**

Infatti sui principali mercati **le quotazioni sono raddoppiate**, alla chiusura del Chicago Board of Trade (punto di riferimento del commercio mondiale delle materie prime) il prezzo di questo cereale ha segnato addirittura quasi 25 dollari per cento libbre, oltre il 70% dall'inizio del 2008. Questa corsa sfrenata ha determinato reazioni in tutti i Paesi sviluppati, ma soprattutto ha determinato misure da parte dei paesi produttori di riso: India, Cambogia e anche Brasile hanno sospeso temporaneamente le esportazioni di riso per far fronte alla domanda interna ed assicurare il fabbisogno nazionale; mentre il Vietnam – terzo esportatore mondiale di riso – ha deciso di ridurre dell'11% le spedizioni. Un altro fattore di criticità è stato determinato dall'aumento del mercato dei noli marittimi e dalla crescita del prezzo del petrolio che sta spingendo i tradizionali paesi esportatori a preferire destinazioni vicine, rendendo il mercato europeo meno interessante.

Eppure il mercato del riso sembra andare in controtendenza con un calo delle superfici a fronte di un aumento della domanda; di fronte a questa prospettiva mondiale di aumento dei consumi di riso, la produzione europea può ampliare le proprie prospettive commerciali approfittando di una congiuntura economica favorevole, determinata dalla riduzione di esportazioni dei principali paesi produttori di riso. Nel mercato internazionale del riso, la UE è un importatore netto che conta per il 3,4% delle importazioni e per meno dell'1% delle esportazioni mondiali del prodotto.

La produzione interna interessa il 55% circa, per lo più localizzata in Italia, mentre la restante quota è divisa fra Spagna, Portogallo, Francia e Grecia. La forte concorrenza spagnola della fine degli anni novanta ha ridotto il peso del nostro Paese in ambito UE.

Tuttavia l'Italia, ad oggi è il primo paese produttore di riso in Europa con oltre 220 mila ettari di terreno e con circa 1,4 milioni di ton-

nellate – fonte Confagricoltura – ma negli ultimi anni ha visto decrescere questo valore per la tendenza alla riduzione di colture risicole a favore di altri cereali come il mais e grano tenero, a causa degli alti prezzi raggiunti da questi e dovuti alla scarsità di offerta rispetto alla domanda mondiale. Cerchiamo di fare più chiarezza in questo comparto basandoci anche sui dati della relazione predisposta dall'Ente Nazionale Risi per il 2007/2008.

La risicoltura italiana è tradizionalmente orientata verso il riso japonica (70% della produzione) anche se negli ultimi anni c'è stato uno spostamento degli investimenti verso la varietà "indica" (30%).

La filiera italiana gioca un ruolo leader in Europa, ma è necessaria una produzione maggiore di almeno il 12% rispetto a quella attuale. In particolare ci si dovrebbe orientare verso le varietà cosiddette "lunghe" consumate come contorno e richieste per lo più dai mercati del nord Europa e verso alcuni tipi di riso come la varietà "Baldo" particolarmente richiesta dal mercato turco. Secondo le stime effettuate dall'Ente Nazionale Risi, l'ettaro coltivato a riso in Italia dovrebbe aumentare di circa 27.000 ettari, con varietà di tipo indica, che risponderebbe ad una maggiore domanda europea, consentendo alla risicoltura italiana di poter toccare la soglia dei 230.000 ettari.

Dunque le prospettive per la risicoltura italiana esistono, è necessario però recuperare competitività nei confronti della concorrenza cerealicola internazionale e fare uno sforzo per mantenersi in equilibrio nell'ambito del sistema economico di integrazione dei mercati. La capacità competitiva delle imprese risicole può essere incrementata, soprattutto, mediante l'impiego di tecniche più efficienti e con la creazione di varietà innovative e di elevata qualità, competitive sul mercato interno e internazionale, ma la possibilità di incremento di superficie è soprattutto legata alla disponibilità di acqua e quindi alla necessità assoluta di un piano irriguo nazionale che preveda nuovi invasi per trattenere l'acqua piovana.

Al tempo stesso è necessario sviluppare e valorizzare i prodotti impegnandosi nella ricerca, nella sperimentazione e nel trasferimento delle innovazioni per realizzare una risicoltura sostenibile in termini economici, ambientali, di



PESCATOUR SBARCA IN GRECIA

Un altro successo oltre i confini delle coste italiane: in Grecia, dopo un anno di collaborazione con la Provincia di Brindisi per l'esecuzione del progetto "Fish Tourism" finanziato con risorse del programma Interreg III B Archimed, hanno avuto luogo le due conferenze conclusive.

Il 9 giugno presso la Municipalità di Avdera e il 24 giugno presso la Municipalità di Agios Kirikos, alla presenza delle autorità locali e dei responsabili del programma, l'Associazione Pescatour è stata invitata in qualità di soggetto esperto a presentare una ampia relazione sul pescaturismo in Italia. Il Presidente Gianna Saba ha colto l'occasione per presentare anche le imprese di pesca che aderiscono a Pescatour e i casi di eccellenza che la contraddistinguono e la pongono come una delle realtà

emergenti più stimolanti e interessanti nel panorama italiano. Alla seconda conferenza, oltre al Presidente, ha partecipato anche Ignazina Piscedda della Cooperativa Sampey Mare Blu presentando una relazione sul "Ruolo delle donne a bordo" che ha suscitato molto interesse.

Questa nuova avventura ha aperto a Pescatour le porte per un più duraturo rapporto di collaborazione per lo sviluppo della cooperazione fra i due paesi e per lo scambio di esperienze e buone prassi sul pescaturismo.



qualità e salubrità dei prodotti. Anche se ancora oggi l'Italia è il principale produttore di riso dell'UE, le difficoltà del comparto risicolo nazionale sussistono e nascono, in particolare, da una crisi determinata da un eccesso di offerta interna (conseguenza dell'aumento della produzione estera, soprattutto spagnola) che, sommata alle ingenti importazioni extra-comunitarie a condizioni di favore ed a caren-

ze nella diversificazione del prodotto, hanno ridotto il prezzo di mercato. Tuttavia, come già sopra accennato, l'introduzione di varietà più adatte al mercato europeo e che diversifichino la produzione tradizionale in segmenti di mercato per qualità merceologica e per tipicità di prodotto appare una valida strategia per dare un assetto più stabile al futuro del mercato risicolo italiano.

PESCA ILLEGALE

CREDITO
E FINANZA

**PESCA ILLEGALE:
UN RADAR IN MAREMMALA FERMERÀ**
Al via il primo punto di osservazione permanente promosso da ambientalisti e pescatori

WWF Italia e AGCI Agrital rendono finalmente operativo, sulle coste della Maremma, il primo sistema di controllo radar per contrastare la pesca illegale in Italia. Situato a Bocca d'Ombrone, tra Talamone e Marina di Grosseto, il radar rappresenterà uno strumento essenziale per il punto di osservazione permanente che monitorerà un tratto di costa particolarmente interessata da attività di strascico illegale sottocosta, oggetto in passato di diverse denunce e contestazioni da parte dell'Autorità Marittima.

Obiettivo di questo progetto pilota è quello di mettere in condizione l'Autorità marittima di rilevare 24h su 24 attività illegali di pesca a strascico entro le 3 miglia dalla costa nella zona del Parco regionale della Maremma.

“Con il nostro contributo a questa iniziativa contro la pesca illegale abbiamo voluto fare un salto di qualità passando dalle parole ai fatti – sottolinea Giampaolo Buonfiglio, Presidente di AGCI Agrital – Riteniamo che da troppo tempo il mondo della pesca si limiti alle enunciazioni di principio, continuando nei fatti a perpetrare un sistema di tolleranza, quando non di omertà, nei confronti dei pescatori che infrangono le regole. Un costume mentale che va abbandonato attuando

CREDITO E FINANZA

GLI STRUMENTI AGCI PER LE COOPERATIVE E LE PMI

BANCA AGCI SpA
Via Alessandrini, 15 - 40126 Bologna
Tel. 051.4211588-590 - www.bancaagci.it

CIFAP S.c.ar.l.
CONSORZIO ITALIANO FIDEJUSSORIO
PER ACQUACOLTURA E PESCA
Via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06.58333744 - cifap@tiscali.it


FIN.COOPRA Srl
FINANZIARIA NAZIONALE AGCI
Via Classicana, 313 - 48100 Ravenna
Tel. 0544.244168 - fincoopra@tin.it
www.fincoopra.com

GENERAL FOND SpA
FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE
E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
Via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06.58327.1 - generalfond@agci.it

Per informazioni: settore credito AGCI,
dr.ssa Marina Pascoli 0544.244158

azioni concrete come quelle di Talamone, per rendere la pesca un sistema attivo ed impegnato nella protezione del mare, per difendere la categoria ridandole credibilità e tutelando le risorse da cui dipende il suo futuro”.

Il sistema di controllo radar è stato realizzato grazie all'iniziativa congiunta e al finanziamento di AGCI Agrital e WWF, in seguito ad un piano di azione stipulato nel 2002. Il sistema, una struttura radar interfacciata con un GPS collegato ad un sistema informatico in grado di trasmettere in continuo dati e rilievi al sistema delle capitanerie di porto, è stato installato presso una costruzione messa a disposizione dall'Ente Parco della Maremma. **Trattandosi di una zona completamente scoperta da reti di trasmissione dati**, sono state diverse le difficoltà tecniche che questo progetto pilota ha dovuto superare, grazie ad un'assidua collaborazione tra i tecnici delle Associazioni e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.



WWF e AGCI a fianco dell'Autorità Marittima con un sistema di controllo radar.